



TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli, in persona del dottor Francesco Paolo Feo, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 331-1/ 2023 P.U. ad istanza di Nello Russo (C.F. RSSNLL80P27H501X), [REDACTED] e Perna Carla (CF PRNCRL78P42L259K), [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Elio Errichiello (RRCLEI90P08F839I) con studio in Napoli alla Via Tasso n. 169;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti e i documenti del procedimento e la proposta di accordo di ristrutturazione del debito depositata (e successivamente integrata) ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. e la correlata relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, deve ritenersi che sussistono le condizioni per procedere all'omologa del ricorso.

Va in primo luogo rilevato, invero, che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori e che sono pervenute osservazioni da parte della Banca Unicredit (avente ad oggetto il solo aggiornamento del credito), nonché le osservazioni proposte dalla IBL – Istituto Bancario del Lavoro - (aventi ad oggetto la ricorrenza dello stato di sovraindebitamento ed il requisito della c.d. "meritevolezza").

Ciò premesso, richiamato quanto esposto nel ricorso in ordine all'esposizione debitoria degli istanti (il cui nucleo familiare è costituito anche da tre figli e che rivestono la qualità di "consumatore", secondo la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. e) del C.C.I.I.), va evidenziato che la proposta di ristrutturazione prevede la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, con le modalità poi precisate e modificate nel corso del procedimento (si richiamano in merito i provvedimenti già resi anche in occasione delle udienze tenutesi) e il pagamento nella misura del 27 % dei creditori chirografati, secondo un piano decennale così come rimodulato da ultimo dal gestore della crisi in data 25 Novembre 2023 e, più precisamente, riportando quanto illustrato nello stesso piano dai ricorrenti:

	Piano Finanziario Russo - Perna								Totale
	Occ - gestore della crisi	Avv. Errichiello	Dott. Carfora	Ibl	Unicredit	Findomestic	Cofidis n. ctr. 927609	Cofidis n. ctr. 370793	
Importo	2.955	2.000	2.000	7.460	5.521	3.319	180	822	24.257
Numero rate semestrali									
1	148	100	100	373	276	166	9	41	1.213
2	148	100	100	373	276	166	9	41	1.213
3	148	100	100	373	276	166	9	41	1.213
4	148	100	100	373	276	166	9	41	1.213
5	148	100	100	373	276	166	9	41	1.213
6	148	100	100	373	276	166	9	41	1.213
7				523	387	233	13	58	1.213
8				523	387	233	13	58	1.213
9				523	387	233	13	58	1.213
10				523	387	233	13	58	1.213
11				523	387	233	13	58	1.213
12				523	387	233	13	58	1.213
13				523	387	233	13	58	1.213
14				523	387	233	13	58	1.213
15				523	387	233	13	58	1.213
16	17			516	382	229	12	57	1.213
17	404	404	404						1.213
18	404	404	404						1.213
19	404	404	404						1.213
20	839	187	187						1.213
Totale	2.955	2.000	2.000	7.461	5.521	3.318	180	822	24.257

Sul piano del riscontro della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità alla procedura, va detto che i ricorrenti versano effettivamente in uno stato di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che l'incapacità di adempiere degli stessi ha avuto causa nelle notevoli ed ingravescenti necessità di spese che gli stessi hanno dovuto affrontare sia per le cure del primo [REDACTED], sia per l'assistenza alla seconda [REDACTED] che presenta [REDACTED] che l'hanno portata [REDACTED]. A ciò si aggiungono le ingenti spese legali per i procedimenti attivati dalla ricorrente Perna nei confronti del suo ex marito, onde ottenere da quest'ultimo quanto dovuto per il mantenimento del primo [REDACTED], nonché le ulteriori spese mediche per l'altro [REDACTED]. Le predette circostanze consentono quindi senz'altro di ritenere superate le osservazioni proposte dall'IBL (che peraltro ben avrebbe potuto, in sede di stipula del finanziamento, con i mezzi in dotazione all'operatore finanziario, verificare il merito creditizio dei ricorrenti, anche se questi ultimi dichiararono di non aver in corso altri finanziamenti) in ordine alle cause del maturare della situazione di sovraindebitamento che, come visto, è stata determinata dai gravi problemi di salute sopra descritti, che hanno coinvolto tutto il nucleo

familiare, ed illustrati dal ricorrente Russo Nello in occasione dell'udienza di comparizione innanzi a questo G.d.; ciò conferma la ricorrenza del requisito necessario per accedere all'istituto della ristrutturazione del debito di cui all'art. 68 e ss CCII, nel senso che deve escludersi che sussista la condizione impeditiva prevista dall'art. 69, comma 1, C.C.I.I., perché l'istruttoria ha consentito di accertare che i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

E' evidente inoltre, per quanto riferito dall'OCC e per quanto emerso in ogni caso dall'intera istruttoria e dalla documentazione allegata, che l'alternativa liquidatoria presenta prospettive assolutamente inferiori per i creditori rispetto a quanto proposto nel ricorso.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del piano presentato da Russo Nello e Perna Carla.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da NELLO RUSSO e PERNA CARLA

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC;

DISPONE

che i ricorrenti effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

Dichiara chiusa la procedura.

Autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per i successivi adempimenti.

Napoli, 21 Dicembre 2023

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

*V. 20 sentenze e la quale
Napoli, 9/12/2023*

... PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo